



## COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA  
SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA SINDACALE n. 7 / 2018

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO ALLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO, ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DALLE ORE 18.00 DEL 23/04/2018 ALLE ORE 2.00 DEL 29 APRILE 2018**

### IL SINDACO

**Rilevato** che i festeggiamenti in programma dal 23/04/2018 al 29/04/2018 in occasione della tradizionale "**Festa di primavera**" prevedibilmente richiameranno un notevole afflusso di visitatori;

**Atteso** che in tali occasione si registra un incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

**Considerato** che episodi di euforia collettiva potrebbero degenerare e rischiare di arrecare danni a cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

**Viste** le numerose lamentele pervenute, sull'argomento, dalla cittadinanza;

**Ritenuto**, per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

**Visto** l'art. 54 del Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 e la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Ravenna;

**Visto** l'art. 14-ter della L. 30/03/2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcoorelati" così come modificato dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 che introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori;

**Visto** il D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** l'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile approvato dal Consiglio dell'URF con delibera n. 6 del 30/03/2017;

**Vista** la presa d'atto della Prefettura di Ravenna assunta al prot. 1563 in data 19/04/2018 ;

### **ORDINA**

**1. E' vietata su tutto il territorio comunale** per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **dalle ore 18.00 del 23 aprile 2018 alle ore 2,00 del 29 aprile 2018, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro** da parte:

- A. delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- B. dai circoli privati;
- C. delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- D. delle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22:00;
- E. degli operatori del commercio su area pubblica;
- F. ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;

**2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo:**

- all'interno del locale;
- sulle proprie pertinenze esterne private;
- sulle pertinenze esterne su suolo pubblico come pedane e gazebi;

**3. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

### **DISPONE**

Che la stessa sia trasmessa:

- al locale Comando dei Carabinieri;
- alle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani maggiormente rappresentative.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

**Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del Regolamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali (Approvato con DCC n.ro 24 del 30.3.2004).**

## **TRASMETTE**

Copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Ravenna, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

20/04/2018

IL SINDACO  
ISEPPI NICOLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)